Strumenti giuridici UE
Aiuti di Stato
Settori agricolo, forestale, zone rurali
- ABER, Orientamenti -

4 luglio 2022

Aiuti PSR e aiuti di Stato puri

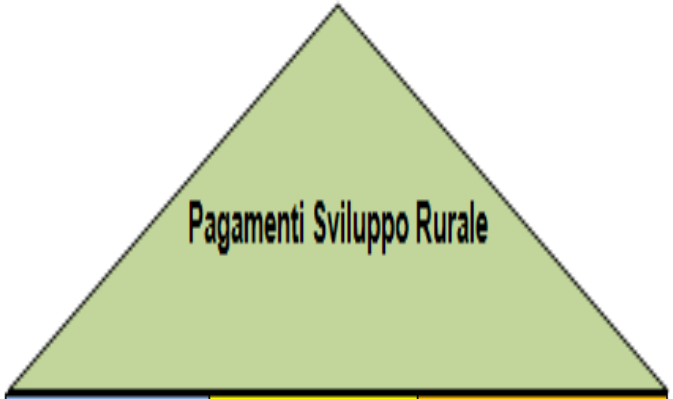

	Parte cofinanziata UE	Parte cofinanziata SM	Top-ups	Finanziamento naz. puro
Art. 42	Le norme adS non si applicano	Le norme adS non si applicano	Le norme adS non si applicano (ma devono rispettare le condizioni dello SR)	Le norme adS si applicano
Fuori art. 42	Le norme adS si applicano	Le norme adS si applicano	Le norme adS si applicano	Le norme adS si applicano

- **TFUE (artt. 38, 42…107, 108, 109)**
- **Misure allegato I TFUE** (produzione primaria, trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli) – art. 42 TFUE
- **Misure fuori allegato I TFUE** (misure forestali, misure zone rurali) – fuori art. 42 TFUE
- **Pagamenti/aiuti FEASR** (parte UE/parte Stato membro/top-up)
- **Aiuti di Stato PURI** (unicamente risorse statali)

Art. 38 del TFUE

*«1. L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per **prodotti agricoli** si intendono i **prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione** che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine «agricolo» si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.*

2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi, le norme previste per l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli.

*3. I **prodotti** cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono **enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I**.*

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.»

Allegato I del TFUE (1)

- **Capitoli 1-13**, capitoli 15-18, capitolo 20, capitoli 22-24, capitoli 45, 54 e 57 della NOMENCLATURA COMBINATA

Capitolo 1 – Animali vivi

Capitolo 2 – Carni e frattaglie commestibili

Capitolo 3 – Pesci, crostacei e molluschi

Capitolo 4 – Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale

Capitolo 5

05.04 Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci

05.15 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

Capitolo 6 – Piante vive e prodotti della floricoltura

Capitolo 7 – Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci

Capitolo 8 – Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni

Capitolo 9 – Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)

Capitolo 10 – Cereali

Capitolo 11 – Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina

Capitolo 12 – Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi

Capitolo 13

ex 13.03 Pectina

Allegato I del TFUE (2)

- Capitoli 1-13, **capitoli 15-18**, capitolo 20, capitoli 22-24, capitoli 45, 54 e 57 della NOMENCLATURA COMBINATA

Capitolo 15

15.01 Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso

15.02 Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»

15.03 Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati

15.04 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati

15.07 Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati

15.12 Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati

15.13 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati

15.17 Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali

Capitolo 16 – Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi

Capitolo 17

17.01 Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido

17.02 Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati

17.03 Melassi, anche decolorati

17.05 (*) Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione

Capitolo 18

18.01 Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

18.02 Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao

Allegato I del TFUE (3)

- Capitoli 1-13, capitoli 15-18, **capitolo 20**, **capitoli 22-24**, **capitoli 45, 54 e 57** della NOMENCLATURA COMBINATA

Capitolo 20 – Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante

Capitolo 22

22.04 Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole

22.05 Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)

22.07 Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

ex 22.08 (*) ex 22.09 (*) Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande

22.10 (*) Aceti commestibili e loro succedanei commestibili

Capitolo 23 – Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

Capitolo 24

24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Capitolo 45

45.01 Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

Capitolo 54

54.01 Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

Capitolo 57

57.01 Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

Art. 42 del TFUE

«*Le disposizioni del capo relativo alle* ***regole di concorrenza*** *sono* ***applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli*** *soltanto* ***nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio****, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'****articolo 39****.*

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti:

a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali;

b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.»

Art. 107 del TFUE (parr. 1 e 2)

«1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono ***incompatibili con il mercato interno****, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.*

2. Sono ***compatibili con il mercato interno****:*

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.»

euro consulting

Art. 107 del TFUE (par. 3)

*«3. Possono considerarsi **compatibili con il mercato interno**:*

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

*c) **gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività** o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;*

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.»

Art. 108 del TFUE (parr. 1 e 2)

*«1. La Commissione procede con gli Stati membri all'**esame permanente dei regimi di aiuti esistenti** in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.*

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.»

Art. 108 del TFUE (parr. 3 e 4)

«3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare ***regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3*** *del presente articolo.»*

Art. 109 del TFUE

«Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i ***regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108*** *e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.»*

Reg. (UE) n.1305/2013, art. 81 (aiuto di Stato)

«1. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente titolo, ***al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE****.*

2. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE ***non si applicano*** *ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che* ***rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE****.»*

Aiuti di Stato

- **Regole di concorrenza/aiuti di Stato** – TFUE
- **Regole sviluppo rurale PE&Consiglio** – Reg. (UE) n.1305/2013
- **Regole sugli aiuti di Stato adottate dalla CE** – ABER, GL, de minimis ecc.

- **Artt. 107, 108 e 109 / Art. 42**
- **Art. 81 del Reg. (UE) n.1305/2013**
- **Reg. (UE) n.702/2014 della CE, Orientamenti aiuti di Stato agricoltura/foreste/zone rurali, regolamenti de minimis**

ABER, regolamento di esenzione (1)

- **Misure allegato I TFUE → solo aiuti puri**

Sezione 1 (artt. 14-28): aiuti a favore delle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli o nella commercializzazione di prodotti agricoli
Sezione 2 (art. 29): aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole
Sezione 3 (art. 30): aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo

Sezione 4 (art. 31): aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale

- **Misure fuori allegato I TFUE (forestali) → solo PSR, con eccezioni (artt. 38, 39, 43)**

Sezione 5 (artt. 32-43): aiuti a favore del settore forestale

- **Misure fuori allegato I TFUE (aree rurali) → solo PSR**

Sezione 6 (artt. 44-49): aiuti a favore delle PMI nelle zone rurali cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate

ABER, regolamento di esenzione (2)

Misure allegato I TFUE

- **Misure di sviluppo rurale** (artt. 14-23 e 31 dell'ABER)
- **Gestione del rischio e delle crisi** (artt. 25, 26, 28, 30 dell'ABER)
- **Altre misure** (artt. 24 – azioni di promozione, 27 – aiuti al settore zootecnico e per i capi morti, 29 – investimenti patrimonio culturale e naturale aziende agricole dell'ABER) **non ricomprese nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale**
- **Aiuti di Stato puri**
- Produzione primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
- Rivolti alle **PMI** in tutti i casi, e alle **grandi imprese** per:
  - aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo
  - aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo
  - aiuti agli investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole

ABER, regolamento di esenzione (3)

Misure fuori allegato I TFUE (forestali)

- Attività forestali ricadono fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE
- Applicazione delle norme sugli aiuti di Stato del TFUE
- Possibile deroga dal divieto degli aiuti di Stato: art. 107, par. 3, lett. c) (***Possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività*** *o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse*)
- Condizioni di compatibilità indicate dagli strumenti giuridici UE (Orientamenti, regolamenti ecc.)

ABER, regolamento di esenzione (4)

Misure fuori allegato I TFUE (aree rurali)

- ABER: artt. 44-49
- Necessità di chiarire l'elemento di aiuto di Stato per le misure di SR
- SOLO se misure cofinanziate o top-up
- Disposizioni identiche a quelle contenute nelle corrispettive misure SR
- Concessi nell'ambito dei PSR
- ABER: beneficiari solo PMI
- GL: anche grandi imprese; misure aggiuntive

ABER – campo di applicazione

L'ABER **si applica a**:

- **Aiuti a microimprese e PMI attive nel settore agricolo** (produzione primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)
- **Aiuti a microimprese e PMI che svolgono attività fuori art. 42 del TFUE (aree rurali)**, se si tratta di aiuti cofinanziati dal PSR (o top-ups)
- **Aiuti a PMI e grandi imprese** nel caso di:

- Aiuti per investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole
- Aiuti per ovviare ai danni da calamità naturali (settore agricolo e forestale)
- Aiuti a R&S nei settori agricolo e forestale
- Aiuti al settore forestale

Orientamenti aiuti di Stato agricoltura/foreste/zone rurali

- **Misure nel settore agricolo (Allegato I)**, finanziate solo con fondi nazionali (aiuti di Stato puri) – CAP. 1 (sez. 1.1, 1.2 e 1.3)
  - Analoghe a una misura di SR ma non rientranti nel PSR (**N.B.**: per misure allegato I previste dal PSR **non** occorre *SAC*)
  - Diverse da misure di SR che non rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 (es.: alcune misure di *gestione rischi/crisi*; aiuti al *settore zootecnico* (solo PMI); aiuti alla *promozione*; aiuti per *ricerca&sviluppo*)
- **Aiuti a favore del settore forestale (fuori Allegato I)** – CAP. 2
  - Concessi nell'ambito del PSR o come top-up (finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate) – sez. da 2.1 a 2.7
  - Finanziati unicamente con fondi nazionali (aiuti di Stato puri) – sez. da 2.1 a 2.7 (analoghe a misure PSR) + sez. 2.8 + sez. 2.9
- **Aiuti alle imprese attive nelle zone rurali (fuori Allegato I)** – CAP. 3 (sez. 3.1-3.11)
  - Concessi nell'ambito del PSR
  - Come top-up (finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate)

Orientamenti – campo di applicazione

Gli Orientamenti AdS settori agricolo/forestale/aree rurali si applicano a:

- **PMI**
- **Grandi imprese**

- **Grandi imprese** → gli aiuti di Stato vengono concessi alle grandi imprese secondo norme che sono in linea con quanto disposto dal Reg. (UE) n.1305/2013

- **Aiuti non previsti dal PSR**: limitati alle PMI, con alcune eccezioni: aiuti per danni da calamità/promozione

Casi dove si può ricorrere solo alle GL
(aiuti che non possono essere esentati)

- Cessione di aziende agricole (se nel PSR, non serve *SAC*)
- Misure agro-ambientali/benessere animale/biologico/Natura 2000/Direttiva 2000/60 (misure agricole nel PSR, non serve *SAC*)
- Aiuti alle ZSVN – zone soggette a vincoli naturali (se nel PSR, non serve *SAC*)
- Campagne promozionali nei Paesi terzi (fuori PSR)
- Cooperazione (agricoltura, foreste, zone rurali)
- Chiusura di capacità produttiva (fuori PSR)
- Aiuti per costituzione di fondi di mutualizzazione
- Aiuti per contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione
- Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
- Indennizzi per danni causati da animali protetti (fuori PSR)
- Salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà
- Investimenti per infrastrutture connesse a sviluppo, modernizzazione, adeguamento settore forestale
- Avviamento di AOP e OP nel settore forestale
- Aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, climatiche, protettive, ricreative
- Servizi di base e rinnovamento nelle zone rurali
- Impegni agro-climatico-ambientali (ACA) e Natura 2000 nelle zone rurali

euro consulting

GL / Principi di valutazione comuni (1)

La Commissione ritiene una misura di aiuto compatibile con il TFUE solo se soddisfa **tutti i seguenti criteri**:

- contributo ad un obiettivo ben definito di interesse comune
- necessità dell'intervento statale
- idoneità della misura di aiuto
- effetto di incentivazione
- proporzionalità dell'aiuto (incluse le disposizioni sull'IVA)
- limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri
- trasparenza dell'aiuto (gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti relativi agli aiuti concessi)

GL / Principi di valutazione comuni (2)

Contributo al raggiungimento di un obiettivo comune

- Obiettivi di sviluppo rurale: dimostrare coerenza ed adeguatezza con PSR, tranne per alcune misure (rischi, zootecnia, foreste ecc.)
  - condizioni supplementari per gli aiuti ad investimenti soggetti a notifica individuale nell'ambito di un regime (informazioni fornite dal richiedente sugli effetti positivi dell'investimento)
  - norme dell'OCM
  - obiettivi ambientali (art. 11 TFUE)

GL / Principi di valutazione comuni (3)

Necessità dell'intervento statale

Obiettivi:

- miglioramento tangibile che i soli meccanismi del mercato non riescono a conseguire
- correzione dei fallimenti del mercato migliorandone il funzionamento e rafforzandone la competitività
- in pratica tutti gli aiuti che rispettano le condizioni degli Orientamenti giustificano l'intervento statale

GL / Principi di valutazione comuni (4)

Adeguatezza degli aiuti

La misura deve essere adeguata per raggiungere l'obiettivo

- Verificare l'adeguatezza rispetto a strumenti di intervento alternativi (**misura di aiuto analoga a una misura di sviluppo rurale finanziata esclusivamente tramite risorse nazionali: dimostrazione dei vantaggi rispetto a SR, soprattutto per investimenti**)
- Per aiuti nell'ambito dello SR: non serve dimostrazione

GL / Principi di valutazione comuni (5)

Effetto di incentivazione

- Elementi minimi che la domanda d'aiuto da parte del beneficiario deve contenere:

✓ nome del richiedente
✓ dimensioni dell'impresa
✓ descrizione del progetto o dell'attività
✓ importo dell'aiuto
✓ costi ammissibili

- Grandi imprese: ulteriori condizioni da specificare nella domanda
- Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale

GL / Principi di valutazione comuni (6)

Proporzionalità dell'aiuto

- Intensità massime di aiuto e importi massimi di aiuto (importo aiuto < costi ammissibili)
- IVA: non ammissibile all'aiuto salvo se non recuperabile secondo la normativa nazionale
- Grandi imprese: aiuto limitato al minimo (approccio del sovraccosto netto)
- Cumulo degli aiuti: possibile purché non si superino i massimali stabiliti negli Orientamenti

GL / Principi di valutazione comuni (7)

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

- Se si rispettano le percentuali e condizioni degli Orientamenti, la distorsione è ridotta al minimo
- Regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione e commercializzione di prodotti agricoli e di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali, a livello macro può distorcere la concorrenza

GL / Principi di valutazione comuni (8)

Trasparenza dell'aiuto

- Pubblicazione delle seguenti informazioni in un sito web sugli aiuti di Stato:

✓ testo integrale del regime di aiuti

✓ nome dell'autorità concedente l'aiuto

✓ nome dei singoli beneficiari, forma e importo dell'aiuto concesso, data di concessione, tipo di impresa, regione, settore economico

Grazie per l'attenzione!

Contatti:

www.euroconsulting.be

tinelli@euroconsulting.be / ciarliero@euroconsulting.be